



Decreto 'salvaprecari' Domande e risposte nella scheda elaborata dalla Uil Scuola

Quando scadono le domande?

Le domande dovranno essere presentate improrogabilmente dal **15 al 30 settembre 2010**.

Dove vanno presentate le domande?

La domanda dovrà essere indirizzata:

- alla sede provinciale dell'ufficio scolastico regionale che ha gestito la graduatoria ad esaurimento di appartenenza;
- oppure alla sede provinciale dell'ufficio scolastico regionale nella cui graduatoria di circolo o istituto è inserito per l'a.s. 2010/2011;
- obbligatoriamente, - ai fini del completamento d'orario - nella provincia nella quale ha stipulato o stipuli, nell'anno scolastico 2010/2011, un contratto per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto.

Come vanno presentate le domande?

Le domande vanno presentate preferibilmente a mano o inviate con raccomandata A/R (fa fede la data di spedizione) alla scuola in cui il personale era in servizio nell'anno scolastico 2008-2009 per supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche.

Chi può presentare domanda?

Il personale docente, inserito a pieno titolo nell'anno scolastico 2010/2011 nelle graduatorie provinciali ad esaurimento e il personale A.T.A, inserito a pieno titolo nelle graduatorie permanenti (24 mesi) e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento (DD.MM. n. 75 e n. 35) che nell'anno scolastico 2008/2009 abbiano conseguito una supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche e che nell'anno in corso non abbiano ottenuto nessuna supplenza oppure l'abbiano ottenuta per uno "spezzone orario", in assenza di posti interi.

Potrà presentare domanda anche il personale che nell'anno scolastico 2008/09 ha conseguito una supplenza di almeno 180 giorni, in un'unica istituzione scolastica, anche tramite proroghe o conferme contrattuali.

E chi ha lavorato nell'anno scolastico 2009/10 può presentare domanda?

Sì, purché abbia lavorato anche nell'anno scolastico 2008/09 ed abbia i requisiti previsti nel punto precedente.

Chi ha rinunciato ad una proposta di supplenza può presentare domanda?

Sì, chi ha rinunciato, in assenza di posti interi ad uno spezzone orario e chi, pur in presenza di posti interi, ha rinunciato ad un contratto in una delle province di inserimento "in coda".

Chi non può produrre domanda?

Non può produrre domanda il personale che, nell'anno scolastico in corso, ha rinunciato o che rinuncia ad una supplenza conferita per intero orario sia dalle graduatorie provinciali che dalle graduatorie di istituto.

Inoltre, non può produrre domanda, il personale già di ruolo o in pensione dal 1 settembre scorso.



Decreto 'salvaprecari' Domande e risposte nella scheda elaborata dalla Uil Scuola - 2

Come vengono conferite le supplenze al personale che ha prodotto domanda?

A detto personale le supplenze sono conferite dai dirigenti scolastici con precedenza assoluta rispetto al personale inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto. Inoltre, il personale docente, ha diritto al riconoscimento della valutazione dell'intero anno di servizio per la stessa classe di concorso per la quale lo ha prestato l'anno precedente. Il personale A.T.A ha diritto all'attribuzione dello stesso punteggio conseguito nell'anno scolastico 2008/2009 per lo stesso profilo professionale per il quale l'interessato ha prestato servizio.

Il personale interessato può indicare, nel modello di domanda, più distretti?

Sì, deve indicare un numero minimo di distretti:

- almeno 2 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti compreso da 2 a 5;
- almeno 3 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti compreso da 6 a 10;
- almeno 4 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti compreso da 11 a 16;
- almeno 5 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti superiore a 16.

In caso di supplenze brevi?

Per le supplenze brevi, sino a 10 giorni, nelle scuole dell'infanzia e primaria, può essere indicato 1 solo distretto nell'ambito di quelli prescelti.

Coloro che sono già impegnati nella scuola dell'infanzia o primaria in supplenze di durata sino a 10 giorni mantengono il diritto ad essere interpellati per supplenze di durata superiore?

Sì.

E il personale impegnato sui progetti stipulati in convenzione con le Regioni?

Detto personale, impegnato in progetti attivati ai sensi di specifiche Convenzioni stipulate con le Regioni, non può accettare supplenze temporanee con le procedure di cui al decreto, salvo diversa previsione delle singole Convenzioni.

Il personale che presenta domanda è obbligato ad accettare qualunque proposta di supplenza?

Sì, salvo che si trovi in presenza di un contratto di lavoro già stipulato.

La semplice presentazione della domanda dà diritto al punteggio per l'intero anno scolastico?

Sì.



Decreto 'salvaprecari' Domande e risposte nella scheda elaborata dalla Uil Scuola - 3

E se si rinuncia ad una proposta di contratto?

La rinuncia immotivata o senza giustificato motivo a una proposta di contratto comporta la decadenza dal diritto ad essere interpellato per ulteriori proposte di contratto con la conseguente perdita del diritto all'attribuzione del punteggio.

Ed il punteggio maturato per il servizio già effettuato fino alla data di rinuncia?

Il punteggio maturato verrà attribuito in ragione del servizio effettivamente svolto.

Quando non si applicano le penalizzazioni?

Nessuna penalizzazione viene applicata nel caso in cui il personale rinunci alla supplenza, anche in corso, per accettare un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche resosi disponibile successivamente o in quanto destinatario di progetti ai sensi di specifiche convenzioni stipulate tra questo Ministero e le Regioni.

Nessuna penalizzazione viene applicata, altresì, in caso di rinuncia per l'essere impegnati nell'espletamento di supplenza temporanea conferita in virtù di legittima inclusione nelle graduatorie di circolo o di istituto.

Analogamente non è penalizzato chi abbia accettato una supplenza per effetto dell'inserimento nelle graduatorie di circolo o di istituto, in provincia diversa, sempre che tale supplenza perduri al momento della chiamata dall'elenco prioritario.